

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 109

Ai Produttori interessati

Alle Regioni e PP.AA
Loro sedi

Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)
LORO SEDI

Alle Organizzazioni di Produttori interessate

All' UNAPROA
Via Ventiquattro Maggio, 43
00198 Roma

All' ITALIA ORTOFRUTTA
Via Alessandria, 199
00198 ROMA

All' Alleanza Cooperative Italiane Ufficio Servizi
Ortofrutta
Via Torino 146
00184 ROMA

Alle Organizzazioni professionali degli agricoltori
LORO SEDI

Alle Associazioni nazionali delle cooperative agricole
LORO SEDI

All' A.G.R.E.A.
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' A.R.T.E.A.
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All' A.V.E.P.A.
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' APPAG
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' ARCEA
Via E.Molè
88100 CATANZARO

All' ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

All' ARGEA
Via Caprera 8
09123 Cagliari

E p.c. Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – Roma

A SIN S.p.A.
Via Curtatone, 4 d
00185 ROMA

Oggetto: Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo ai sensi dell'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. – Decreto Ministeriale prot. 9049776 del 10 agosto 2020 – Sostegno al reimpianto agrumeti –
INTEGRAZIONE E RETTIFICA ALLE I.O. N. 106 DEL 27 NOVEMBRE 2020

<st

INDICE

1.	PREMESSA	6
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
2.1.	Base giuridica Unionale	6
2.2.	Base giuridica Nazionale.....	6
3	DEFINIZIONI	7
4	CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO	8
5	ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO.....	9
6	DETERMINAZIONE DELL'AIUTO	9
7	MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO.....	10
7.1	Presentazione della domanda	10
7.1.1	<u>Beneficiari che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA</u> .	11
7.1.2	<u>Beneficiari che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA</u>	11
8	TERMINI DI PRESENTAZIONE	11
9	SOGGETTI AMMESSI ALL'AIUTO	11
9.1	Comunicazione di accettazione/rinuncia	12
9.1.1	<u>Beneficiari che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA</u> .	12
9.1.2	<u>Beneficiari che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA</u>	12
10	EROGAZIONE DEGLI AIUTI	13
10.1	Anticipo.....	13

10.2	Saldo	13
10.2.1	<u>Presentazione della richiesta di saldo</u>	13
10.2.2	<u>Beneficiari che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA</u> .	13
10.2.3	<u>Beneficiari che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA</u>	13
10.2.4	<u>Erogazione del contributo</u>	14
11	CONTROLLI	14
11.1	Verifiche di ammissibilità	15
11.2	Ulteriori controlli istruttori	15
11.2.1	<u>Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)</u>	15
11.2.2	<u>Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)</u>	16
11.2.3	<u>Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)</u>	17
11.2.4	<u>Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)</u>	17
12	COMUNICAZIONI	17
13	MODALITA' DI PAGAMENTO	18
14	Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	19

1. PREMESSA

Le presenti Istruzioni operative sostituiscono integralmente le Istruzioni operative n. 106 del 27 novembre u.s..

Il *Piano nazionale per la filiera agrumicola italiana*, avviato con il DM 25 luglio 2019, concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale agrumicolo, prevede la destinazione di 8 milioni di euro per il 2020 sulle attività di cui all'art. 3, lettera a) «concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole».

Le presenti Istruzioni Operative illustrano i requisiti e le modalità di accesso al sostegno disciplinato dal D.M. 10 agosto 2020.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. Base giuridica Unionale

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio».

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;

Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il Reg. (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

2.2. Base giuridica Nazionale

Decreto Legislativo 25 giugno 2010, n. 124 - Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione), Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2010, n. 180.

Decreto Direttoriale 7 aprile 2020 - Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE, in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2020, n. 92.

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e, in particolare, l'articolo 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l'articolo 9 “registrazione degli aiuti individuali”;

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, 'articolo 1, comma 131 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che istituisce un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo;

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2019, concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale agrumicolo;

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 9049776 del 10 agosto 2020 - Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020;

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 9194017 del 30 settembre 2020 - Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;

Circolare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9239543 del 14 ottobre 2020

Istruzioni Operative Agea n. 23 del 9 aprile 2020 relativa a Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020;

Nota Agea Coordinamento prot. n. 33125 del 14 maggio 2020 Note esplicative del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 – controlli equivalenti e/o alternativi;

3 DEFINIZIONI

Nella presente circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Ministero:** Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
- **OP AGEA:** Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Organismo pagatore;
- **SIGC:** Sistema integrato di gestione e controllo;
- **Fascicolo:** Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo, costituito ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162;

- **Organizzazioni di produttori (OP):** Organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute dalla Regione nel cui territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzabile calcolata a norma dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 e in cui deve situare la propria sede operativa effettiva o la sede legale.
- **Produttori agrumicoli:** un socio, persona fisica o giuridica, come definito all'articolo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2017/891, che aderisce direttamente ad una OP e i produttori che aderiscono indirettamente ad una OP, quali sono i produttori soci di cooperative o altre forme associate.

4 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

I soggetti che possono accedere all'aiuto sono i produttori agrumicoli associati alla data del 30 settembre 2019 ad organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute. Nel caso in cui il produttore agrumicolo aderisca ad una OP indirettamente deve indicare nella domanda anche il CUA della società cooperativa / forma associata a cui appartiene.

Per beneficiare del sostegno le imprese devono procedere all'espianto di agrumeti esistenti colpiti dal virus della *tristeza* e dal *mal secco* ed al reimpianto, nella relativa superficie, con portainnesti che producono effetti di tolleranza al Citrus Tristeza Virus (CTV) nonché con le varietà previste dai disciplinari DOP/IGP approvati e riconosciuti.

I portainnesti che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati da infezioni di Citrus Tristeza Virus di cui all'allegato 1 del D.M. 25 luglio 2019, sono:

- a) Citrange Troyer;
- b) Citrange Carrizo;
- c) Citrange C-35;
- d) Mandarino Cleopatra;
- e) Limone rugoso;
- f) Limone volkameriano;
- g) Citrummelo;
- h) Arancio trifogliato.

Il materiale vegetale utilizzato per il reimpianto deve essere almeno di categoria CAC (Conformitas Agraria Communitatis), in conformità al decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 e al decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, nonché qualificato come tale nella documentazione prevista dalla vigente normativa.

Nel caso di utilizzo di piante certificate, la cartellinatura attestante la certificazione dovrà essere conforme al suddetto decreto 6 dicembre 2016.

La superficie minima sulla quale eseguire le suddette operazioni colturali è pari a 2 ettari.

L'agricoltore deve impegnarsi a mantenere l'investimento per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo.

5 ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, secondo le disposizioni previste dalle Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 e s.m.i - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, che includa l'indirizzo PEC aziendale e nel cui piano di coltivazione sia stato dichiarato l'agrumeto.

Le colture ammissibili sono quelle individuate dalla matrice allegata.

Per le domande riferite a fascicoli di competenza di altri Organismi pagatori, la comunicazione dei dati viene effettuata mediante servizi di sincronizzazione/ interscambio.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

6 DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

L'aiuto spettante a ciascun richiedente è erogato per le operazioni ammissibili di cui alla circolare Mipaaf n. 9239543 del 14 ottobre 2020, che riporta gli importi massimi ammissibili per ettaro.

La tabella seguente rappresenta gli importi per tipologia di operazione.

Tipologia di operazione	Importo massimo ammissibile (€/ha)
Spese di espianto	2.427,60
Spese di impianto	2.650,00
Messa in opera degli astoni*	3.000,00
Materiale vivaistico*	4.200,00
(*) Importi definiti su un numero medio di 600 piante ogni 10.000 mq di superficie.	

Il contributo per ciascuna domanda ritenuta ammissibile è calcolato nella misura massima dell'80% delle voci di spesa sopra elencate e computato in complessivi euro 12.277,60 per ettaro.

I contributi vengono assegnati, sino alla concorrenza dello stanziamento complessivo tenendo conto della priorità per i richiedenti soci di organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute

esclusivamente per uno o più prodotti ricompresi nel codice della nomenclatura comune doganale NC 0805, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 2 del D.M. 10 agosto 2020.

Nel caso in cui le richieste superino le risorse finanziarie disponibili, il relativo sostegno sarà ridotto proporzionalmente secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 6 del D.M. 25 luglio 2019, e l'OP AGEA procederà ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare.

7 MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

Il Piano di coltivazione, predisposto propedeuticamente alla presentazione di una domanda, riporta le occupazioni del suolo dichiarate dal richiedente.

L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente, e al CAA delegato, un modulo precompilato contenente le informazioni, acquisite dal Fascicolo Aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto.

Gli appezzamenti ad agrumi presenti nel piano di coltivazione e ammissibili all'aiuto sono automaticamente proposti come richiedibili nell'ambito della domanda, associando le occupazioni del suolo dichiarate nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale all'aiuto specifico secondo i codici riportati nella "Matrice prodotto/intervento" riportata nell'allegato 1 alle presenti Istruzioni Operative; l'agricoltore potrà accettare o modificare la relativa superficie richiesta ad aiuto.

Alla Domanda di aiuto sono allegati i seguenti documenti che vengono conservati in copia nel fascicolo cartaceo della domanda presso il CAA di appartenenza:

- a) documentazione rilasciata dal Servizio fitosanitario competente per territorio, attestante che l'unità produttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito un danno causato da virus della tristezza o del mal secco, in misura non inferiore al 30% delle piante;
- b) prospetto con le specie del genere *Citrus* e le varietà che si intende reimpiantare, il sesto di impianto e i portainnesti che si intendono utilizzare, scelti tra quelli che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati da infezioni di *Citrus Tristeza Virus*, elencati nell'allegato 1 al D.M. 25 luglio 2019, o altri autorizzati dal competente Servizio fitosanitario aventi le medesime caratteristiche;
- c) copia della documentazione attestante l'adesione ad una Organizzazione di produttori ortofrutticoli riconosciuta ed estratto della delibera regionale dalla quale risulti l'elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento dell'Organizzazione di produttori;
- d) eventuale consenso sottoscritto dal proprietario della superficie agrumetata qualora il richiedente sia conduttore non proprietario.

7.1 Presentazione della domanda

Il produttore può effettuare la presentazione della domanda:

- direttamente sul sito www.agea.gov.it mediante l'utilizzo della firma digitale;

- sul portale www.sian.it con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

7.1.1 Beneficiari che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

I beneficiari che hanno delegato alla presentazione della domanda il CAA, troveranno le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA.

Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e, a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Nel periodo emergenziale COVID-19 si applicano le disposizioni previste dalle Istruzioni Operative Agea n. 23 del 9 aprile 2020.

7.1.2 Beneficiari che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

Gli utenti registrati nel SIAN come utenti qualificati in possesso di firma digitale, e che non hanno delegato il CAA alla presentazione della domanda, possono presentare la domanda stessa direttamente sul sito www.agea.gov.it. Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.

Gli agricoltori troveranno la domanda precompilata per la presentazione e potranno, se del caso, integrarla o modificarla. I dati della domanda sono inseriti nel portale SIAN (www.sian.it) e ciascun richiedente riceverà la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Analoga possibilità è data a seguito dell'autenticazione tramite SPID e mediante l'utilizzo dell'OTP.

8 TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata **dal 3 dicembre 2020**.

Per il completamento delle domande è previsto un perfezionamento delle stesse nel periodo dal 9 dicembre al 30 dicembre 2020.

9 SOGGETTI AMMESSI ALL'AIUTO

Entro il **4 gennaio 2021**, dopo avere completato l'istruttoria, l'Organismo pagatore AGEA procede alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ritenuti ammissibili all'erogazione dell'aiuto nel sito istituzionale di AGEA (www.agea.gov.it) e, contestualmente, all'invio di comunicazioni a ciascuno dei soggetti interessati, all'indirizzo PEC contenuto nel fascicolo aziendale.

Le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

L'OP AGEA rende disponibili, nel SIAN, apposite procedure di consultazione affinché ciascun agricoltore possa visualizzare l'esito dell'istruttoria, nonché il materiale grafico sulla base del quale è stata eseguita la valutazione. Inoltre, ciascun agricoltore può costantemente essere informato riguardo agli esiti del processo di istruttoria anche utilizzando l'*APP AGEA*.

L'*APP AGEA* può essere scaricata dagli store dei principali vendor (App Store, Play Store) ed installata sul proprio dispositivo mobile; l'agricoltore può utilizzarne le funzioni autenticandosi con le proprie credenziali di accesso al SIAN.

9.1 Comunicazione di accettazione/rinuncia

Entro **10 giorni** dal ricevimento della comunicazione, e comunque entro il 14 gennaio 2021, il beneficiario deve comunicare l'accettazione o la rinuncia al sostegno.

Il produttore può effettuare la comunicazione:

- direttamente sul sito www.agea.gov.it, mediante l'utilizzo della firma digitale;
- sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

9.1.1 Beneficiari che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

I beneficiari che hanno delegato alla presentazione della domanda il CAA troveranno le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessaria alla comunicazione di accettazione o rinuncia, presso lo stesso CAA. L'operatore del CAA accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e, a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta comunicazione, rilasciata dal SIAN.

Nel periodo emergenziale COVID-19 si applicano le disposizioni previste dalle Istruzioni Operative Agea n. 23 del 9 aprile 2020.

9.1.2 Beneficiari che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

Gli utenti registrati nel SIAN come utenti qualificati in possesso di firma digitale e che, non hanno delegato il CAA alla presentazione della domanda, possono comunicare la propria accettazione o rinuncia direttamente sul sito www.agea.gov.it. Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle comunicazioni.

Analoga possibilità è data a seguito dell'autenticazione tramite SPID e mediante l'utilizzo dell'OTP.

Ciascun richiedente potrà stampare la ricevuta di avvenuta comunicazione, rilasciata dal SIAN.

10 EROGAZIONE DEGLI AIUTI

10.1 Anticipo

Al fine di garantire la rapida esecuzione delle operazioni, il beneficiario può richiedere un pagamento in anticipo, pari all'80% del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fidejussoria, pari al 110% del valore dell'anticipazione richiesta.

Tale richiesta potrà essere espressa al momento dell'accettazione del sostegno, secondo le modalità illustrate al precedente paragrafo 9.1

Il pagamento dell'anticipo può avvenire all'esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità previsti dal successivo paragrafo 11.

10.2 Saldo

Entro nove mesi dall'accettazione del sostegno, e comunque entro il 15 ottobre 2021 i produttori beneficiari devono completare le operazioni di espianto e reimpianto e presentare ad AGEA la richiesta di contributo corredata dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le operazioni eseguite.

10.2.1 Presentazione della richiesta di saldo

Il produttore può effettuare la presentazione della richiesta di saldo:

- direttamente sul sito www.agea.gov.it, mediante l'utilizzo della firma digitale;
- sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

10.2.2 Beneficiari che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

I beneficiari che hanno delegato alla presentazione della domanda il CAA troveranno le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessaria alla compilazione della richiesta di saldo presso lo stesso CAA. L'operatore del CAA accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della richiesta di saldo direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e, a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta, rilasciata dal SIAN.

Nel periodo emergenziale COVID-19 si applicano le disposizioni previste dalle Istruzioni Operative Agea n. 23 del 9 aprile 2020.

10.2.3 Beneficiari che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

Gli utenti registrati nel SIAN come utenti qualificati, in possesso di firma digitale e che non hanno delegato il CAA, possono presentare la richiesta di saldo direttamente sul sito www.agea.gov.it. Le

procedure informatiche attivate sul sito AGEA guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle richieste di saldo.

Analoga possibilità è data a seguito dell'autenticazione tramite SPID e mediante l'utilizzo dell'OTP.

I beneficiari che accedono al sistema troveranno la richiesta di saldo precompilata con i dati del SIAN e dovranno integrarla e sottoscriverla nelle modalità sopra indicate e trasmetterla. Ciascun richiedente potrà stampare la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di saldo, rilasciata dal SIAN.

10.2.4 Erogazione del contributo

Il contributo, pari al massimo all'80% delle spese rendicontate e ammesse, viene erogato entro **sessanta giorni** dalla presentazione della relativa richiesta e previo espletamento con esito positivo dei controlli.

I controlli prevedono un sopralluogo nelle superfici oggetto di reimpianto, che può essere eseguito anche con l'utilizzo di strumenti di controllo da remoto conformi ai requisiti dei controlli equivalenti e/o alternativi individuati dalla circolare AGEA prot. n. 33125 del 14 maggio 2020.

Qualora la superficie realizzata sia inferiore a quella oggetto della domanda approvata, il contributo viene ridotto proporzionalmente. Se la differenza riscontrata supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Il pagamento a saldo è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

11 CONTROLLI

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

11.1 Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

1. che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato;
2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
3. verifica dell'unicità della domanda di sostegno;
4. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
5. che le superfici dichiarate coltivate siano destinate ad agrumi;
6. verifica della coerenza tra la coltura dichiarata e l'uso del suolo presente nel SIPA-GIS;
7. verifica che le medesime superfici non siano richieste da più beneficiari;
8. verifica che le medesime superfici non siano richieste dallo stesso beneficiario per aiuti tra loro non compatibili;
9. verifica della quantità minima di superficie richiesta ad aiuto.

Le superfici sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto.

L'aiuto è concesso:

- a) ai soggetti che non hanno una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo pagatore;
- b) ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore.

11.2 Ulteriori controlli istruttori

11.2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

In attuazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti "de minimis" nel settore agricolo), l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 25.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari. In applicazione dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013 sopra citato, inoltre, l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis».

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti¹ secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti *de minimis* complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti *de minimis* già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono *un'impresa unica*²;
2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

11.2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

È necessario effettuare le verifiche stabilite all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

¹ Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

² s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

11.2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

11.2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

12 COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore AGEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate.

A. comunicazione al richiedente ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241:

- a del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
- b in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni

- B. trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ministero e alle Regioni e Province Autonome:
- a la situazione conclusiva relativa all'istruttoria delle richieste di contributo, con indicazione analitica:
 - i) del numero di pratiche istruite e ammissibili ai contributi
 - ii) del numero di pratiche istruite e non ammissibili ai contributi
 - iii) dei contributi richiesti e concessi
 - b la situazione bimestrale relativa all'istruttoria delle richieste di contributo, con indicazione analitica:
 - i) dei contributi erogati.

13 MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente

all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciatoa dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

14 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente;
--	---

	e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").

<ST

Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
Responsabili del trattamento	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>
Diritti dell’interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy; <p>proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.</p> <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

(F. Martinelli)

<st